



UNIONE DEI COMUNI DEL COROS

Unione di Comuni costituita ai sensi dell'art.32 del D.Lgs n°267/2000 e dell'art.3 e 4 della L.R.n°12/2008 tra i Comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini - Sede legale: Via Marconi n°14 CAP. 07045 Ossi(SS); C.F. 92108320901 – P.I. 02308440904; Tel. 0793403000 - E mail: protocollo@pec.unionechoros.it

ORIGINALE

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 2 DEL 26-03-2020

Oggetto: Disposizioni organizzative per lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni degli organi collegiali di direzione politica per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19.

L'anno duemilaventi addì ventisei del mese di marzo, il sottoscritto Sotgiu Carlo

PRESIDENTE DELL'UNIONE

Richiamate le Direttive del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2020 e Direttiva n. 2/2020, registrata alla Corte dei conti il 12/03/2020 - n. 446, che al paragrafo 4. (Eventi aggregativi di qualsiasi natura) dispone che *“fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento”*.

Visto l'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19», ove si dispone che «Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente dell'organo collegiale, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;

Visto il punto uno della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», ove si stabilisce che «In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».

Dato atto che questa Amministrazione non è dotata di un Regolamento che disciplina le sedute dell'*Assemblea dei sindaci* e della *Giunta* dell'Unione in modalità di videoconferenza.

Ritenuto di provvedere, in qualità di Presidente degli organi collegiali di direzione politica *Assemblea dei sindaci* e *Giunta*, in merito alle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza per le motivazioni di cui alle norme citate e per tutta la durata dell'emergenza, in relazione alle esigenze di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione, come segue:

- a) la modalità in videoconferenza delle sedute degli organi collegiali di direzione politica rientra nelle prerogative del Presidente, dando atto che non è prevista la figura del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci;
- b) in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario Generale dell'Unione e i suoi collaboratori, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Unione, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;
- c) la seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dall'Unione, pertanto la sede è virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza;
- d) la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto;
- e) al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione;
- f) per le sedute dell'Assemblea dei Sindaci la pubblicità della seduta sarà garantita mediante il collegamento ai programmi dei Sindaci componenti l'Assemblea e/o con un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento, mentre, per le sedute di Giunta dell'Unione la videoconferenza avviene esclusivamente tra Sindaco, Assessori e Segretario Generale in seduta segreta senza forme di pubblicità;
- g) la pubblicità delle sedute dell'Assemblea può essere sospesa, ovvero solo in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il Segretario Generale e i propri collaboratori e/o il vicario, qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi;
- h) ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario Generale dell'Unione, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;
- i) la presentazione dei documenti in seduta dell'Assemblea dei Sindaci può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i testi alla Segreteria dell'Amministrazione prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea;

- j) il Segretario Generale dell'Unione attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso il momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, in funzione delle competenze, ex 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000
- k) la seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario Generale dell'Unione, è dichiarata valida dal Presidente con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal regolamento, dallo statuto, dalla legge;
- l) la documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute dell'Assemblea dei Sindaci viene trasmessa ai componenti l'Assemblea nei termini previsti per il deposito degli atti mediante l'invio di una e-mail o pec all'indirizzo eletto dallo stesso componente, in mancanza da quello assegnato dall'Amministrazione. Stesse modalità per le sedute di Giunta con possibilità che la trasmissione possa essere sostituita dall'illustrazione dei provvedimenti da parte del Presidente in sede di seduta. Sono fatte salve le diverse determinazioni a livello di regolamento;
- m) le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza (compresa la segretezza della seduta) le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale-audio;
- n) la seduta può avvenire solo in videoconferenza, anche senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione, ed – in ogni caso – tale modalità viene indicata nell'avviso o invito di convocazione dell'Assemblea dei Sindaci e/o di Giunta, quest'ultima anche verbale;
- o) al termine della votazione il Presidente dichiara l'esito, con l'assistenza degli scrutatori per le sedute di Assemblea dei Sindaci, e la dichiarazione del Segretario Generale dell'Unione sulla verbalizzazione del voto e dei presenti;
- p) la seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario Generale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza;
- q) la seduta può prevedere la presenza presso la sede comunale e in collegamento mediante videoconferenza;
- r) la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura;
- s) in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario Generale, o del suo sostituto, e secondo le modalità sopra indicate;
- t) qualora la seduta si svolga presso la sede dell'Ente e siano presenti tutti i componenti, compreso il Segretario Generale dell'Unione o il suo vicario, non si procede con le modalità della videoconferenza.

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 07.08.1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Vista la L.R. Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2

Visto il vigente Statuto di autonomia

Visto il vigente Regolamento di organizzazione funzionamento degli uffici e servizi

DECRETA

Di approvare le misure sopra indicate per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali di direzione politica, *Assemblea dei Sindaci* e *Giunta* dell'Unione, in modalità telematica.

Di pubblicare all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e sul sito internet istituzionale il presente atto.

Di trasmettere il presente atto al Segretario Generale dell'Ente, alle Posizioni Organizzative, ai componenti l'Assemblea dei Sindaci, nonché alla Locale Stazione dei Carabinieri.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
Sotgiu Carlo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del sujesto decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27-03-2020 al 27-03-2020

Lì 27-03-2020

IL SEGRETARIO
Nurra Francesco Maria